

COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO COMUNALE
GESTIONE TERRENI CIVICI
L.R. 12/94

Allegato alla deliberazione del C.C. n° 65 del 30.10.1998

COMUNE DI MORGONGIORI
Pubblicato all'Albo Pretor
per giorni... 30 consecutivi
dal 02.11.98 02.12.98
MORGONGIORI li 03.12.98
IL MESSO COMUNALE
Luigi Maria C...



COMUNE DI MORGONGIORI
Ri Pubblicato all'Albo Pretor
per giorni... 30 consecutivi
dal 03.12.98 al 02.01.99
MORGONGIORI li 04.01.99
IL MESSO COMUNALE
Luigi Maria C...



TITOLO PRIMO

ART. 1°

Scopo del presente Regolamento è la disciplina delle condizioni dell'uso e del godimento nelle forme tradizionali e non, da parte delle generalità degli abitanti del Comune, dei terreni facenti parte del patrimonio comunale soggetti ad usi civici.

L'uso non potrà essere gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo determinato dalla Giunta Municipale, in corrispondenza al valore di inventario dei beni e comunque non inferiore al carico sostenuto dal Comune, per imposte, sovrimposte, spese di custodia e manutenzione.

I terreni gravati da uso civico sono quelli individuati nel Decreto del commissario per la liquidazione degli usi civici n° 177 del 23/04/1937. È competenza del Consiglio chiederne la sospensione, ai sensi e con le modalità della L.R. 14.03.1994, n° 12.

ART. 2

Al godimento dei beni di proprietà del Comune saranno ammessi i cittadini, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

È considerato cittadino ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel Comune ed è iscritto nel registro della popolazione. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

ART. 3

Hanno precedenza nell'assegnazione dei terreni comunali, nell'ordine:

- a) Le società agricole cooperative o semplici, preferibilmente giovanili;
- b) I coltivatori diretti, con reddito prevalente derivato da attività agricola;
- c) Gli allevatori, con priorità per coloro che non possiedono terreni propri per la produzione di foraggi;
- d) Altre categorie sociali ed economiche.

ART. 4

La Giunta Municipale, nel rispetto delle priorità individuate all'art. 3, provvede all'assegnazione delle aree determinando per ciascun concessionario, la superficie spettante sulla base d'accertamenti d'ufficio avuto riguardo a:

- a) Possesso o proprietà di terreni;
- b) Condizioni economiche.

Le assegnazioni avverranno per nucleo familiare.
È vietata la permuta dei lotti tra concessionari.

ART. 5

Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato alla dimostrazione da parte del concessionario di aver provveduto al versamento dei diritti richiesti

Dalla concessione sono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

ART. 6

Il presente regolamento disciplina il godimento in natura dei seguenti beni Comunali:

a) il pascolo erbatico: questo diritto del Comune sarà riscosso con ruolo e sarà commisurato ai capi di bestiame ed alla durata del pascolo. Per l'utilizzazione dei pascoli montani dovranno essere osservate le disposizioni di cui al R.D. 9.03.1919 n° 350.

b) I terreni da concedersi a coltura.

c) La legna dei boschi comunali. Questo godimento deve avvenire a scopi domestici e non mai di commercio.

d) Le ghiande.

ART. 7

Annualmente, sulla base delle domande pervenute e dei criteri fissati nel presente Regolamento, il Responsabile del Servizio, approverà con determinazione l'elenco di coloro che potranno usufruire dei suddetti diritti.

La tassa per la frizione dei suddetti usi civici (pascolo, colture, ghiandatico, uso d'acqua e legnatico) sarà riscossa a ruolo ovvero mediante versamento sul C/C postale intestato al Comune di Morgongiori.

ART. 8

La Giunta Municipale fisserà con apposita deliberazione le tariffe di cui in seguito secondo un rapporto unitario (a capo, per il bestiame, od in relazione all'entità di misura agraria locale, per le colture) oppure potrà stabilire in linea preventiva, secondo le esigenze, ed anno per anno, la somma totale da corrispondersi dai concessionari, anch'essa da riscuotersi come all'articolo precedente. Anche in questo caso, i concessionari sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui di seguito, in quanto applicabili.

TITOLO SECONDO

GODIMENTO DELLE ACQUE NON PUBBLICHE

ART. 9

Il Comune ed i concessionari di terreni comunali attraversati da corsi d'acqua non pubblica di proprietà del Comune dovranno attenersi alle disposizioni, in quanto applicabili, del Codice Civile, salvo le disposizioni di leggi speciali sulle acque pubbliche e sotterranee e sulle opere idrauliche.

ART. 10

Se sorge controversia per l'uso di acqua non pubblica, il Comune valuterà l'interesse dei singoli richiedenti nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura e all'industria dall'uso in cui l'acqua è destinata o si vuole destinare.

ART. 11

Il Comune, per conciliare gli interessi all'uso delle acque non pubbliche, può farsi anche promotore della costituzione di consorzi volontari o coattivi.

ART. 12

Una speciale tariffa, deliberata dalla Giunta Municipale, stabilisce il corrispettivo dovuto al Comune per l'uso di acque non pubbliche comunali e che varia in relazione all'uso cui l'acqua è destinata.

I concessionari del godimento in natura dei terreni comunali possono essere assoggettati al pagamento di altro corrispettivo per l'uso dell'acqua che attraversi i terreni stessi.

TITOLO TERZO

CONCESSIONE DEI TERRENI A PASCOLO ED A COLTURA

Capo 1° - disposizioni comunali - pascolo

ART. 13

Due mesi prima della scadenza dell'anno agrario, secondo le consuetudini locali, il Comune pubblica all'Albo Pretorio e fino alla completa occupazione di tutti i terreni disponibili, un elenco dei terreni da concedere alla generalità dei cittadini a coltura od a pascolo, specificandone l'ubicazione e l'estensione nonché l'ammontare del corrispettivo, compreso quello per l'uso delle acque non pubbliche eventualmente esistenti nei terreni stessi.

In tale occasione il Comune, per mezzo di esperto di sua fiducia, stabilirà il numero dei capi di bestiame bovino, equino, ovino, caprino e suino che potrà pascolare nei terreni.

Il carico di bestiame preventivamente stabilito non potrà essere superato dai concessionari. L'indicazione dei terreni da concedersi a pascolo od a coltura dovrà risultare da apposita

deliberazione affinché sia accertato, attraverso il parere dell'Autorità Forestale, se eventualmente trattasi di terreni sottoposti a restrizioni di godimento.

ART. 14

Gli interessati sono tenuti a presentare al Comune almeno quindici giorni prima dell'introduzione del bestiame e dell'inizio dei lavori agricoli, regolare domanda di godimento dei terreni comunali all'Amministrazione comunale.

Nella domanda per pascolo sarà denunziato il numero e la specie del bestiame nonché la località ed il periodo in cui s'intenda far pascolare il bestiame.

Il comune consentirà l'immissione del bestiame agli aventi diritto fino a raggiungimento del carico fissato accogliendo le domande secondo il loro ordine di arrivo.

Il godimento del pascolo deve intendersi limitato soltanto a quella specie di bestiame per cui il godimento stesso, è ammesso a termine delle vigenti disposizioni, specialmente di carattere forestale, come sopra precisato.

Il Responsabile del Servizio eseguirà la registrazione delle domande accolte in apposito bollettario a madre e due figlie, una delle quali sarà consegnata agli agenti incaricati del controllo e della sorveglianza e l'altra all'interessato.

ART. 15

Solo il richiedente può fruire dei terreni comunali e del pascolo erbatico.

E' vietato assolutamente il subaffitto a terze persone.

ART. 16

Chiunque faccia domanda ed usufruisce dei terreni comunali è obbligato al pagamento del corrispettivo.

Per il bestiame che abbia goduto del pascolo per oltre sei mesi, è dovuto il corrispettivo per l'anno intero; mentre quello che abbia goduto per pascolo non oltre sei mesi, il corrispettivo è dovuto per sei mesi nell'arco dell'annata agraria.

ART. 17

Sono soggetti al pagamento del corrispettivo pascolo goduto in natura le seguenti specie di bestiame: cavalli, muli, asini, bovini, bufalina, caprini, ovini, suini, immessi nei pascoli comunali, indipendenti dalle altre imposte dovute al Comune.

ART. 18

Sono esenti da corrispettivi:

- a) i cavalli ed i muli in servizio dell'esercito e degli altri corpi armati dello Stato;
- b) i bovini ed equini lattanti di età non superiore ai sei mesi, gli ovini e caprini di età inferiore ai due mesi ed i suini di età inferiore ad un mese;
- c) gli animali introdotti nel Comune per il transito, la vendita e la macellazione purché non vi siano trattenuti più di quindici giorni.

ART. 19

L'acquisto di animali assoggettati a corrispettivo e la sostituzione di uno con altro della stessa specie non danno luogo a nuove imposizioni.

ART. 20

I corrispettivi per il bestiame locale sono fissati dalla Giunta comunale, sentito il Comitato Comunale per l'agricoltura, ove esista.

ART. 21

Le tariffe per il bestiame, sono ridotte a metà per i bovini e per gli equini di età compresa tra sei ed i dodici mesi, per gli ovini ed i caprini di età compresa tra i due ed i sei mesi, per i suini di età compresa tra uno e sei mesi.

ART. 22

Qualora nei terreni comunali fosse introdotto bestiame senza la prescritta autorizzazione, il Sindaco provvederà a farlo allontanare immediatamente anche con la forza pubblica, provvedendo all'applicazione di non meno del doppio del corrispettivo a colui che ha immesso il bestiame al pascolo, oltre alle sanzioni di legge.

ART. 23

Il Comune potrà controllare in qualsiasi epoca e con tutti i mezzi a sua disposizione l'esattezza delle indicazioni contenute nella domanda.

All'uopo la Giunta Municipale designerà appositi incaricati di sua fiducia che potranno essere scelti anche tra il personale dipendente comunale per il conteggio in loco di tutto il bestiame esistente nei terreni comunali.

In base a tale conteggio che dovrà essere accertato sul posto da ciascun proprietario o detentore, sarà formata apposita lista di carico da trasmettersi all'esattore per la riscossione.

ART. 24

Oltre ad eventuali altre sanzioni previste dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 14 della L. 12/94, ogni infrazione in materia di pascolo è punita con un'ammenda adeguata al danno arrecato, in ogni caso da £. 200.000 a £. 600.000.

ART. 25

Se dopo la prima denuncia, il richiedente abbia bisogno di introdurre al pascolo altro bestiame ovvero di coltivare altre terre, deve fare la denuncia suppletiva nei modi stabiliti dall'art. 16, sempre che, per quanto riguarda il pascolo, il carico di bestiame già immesso lo consenta.

Contravvenendo, il richiedente sarà soggetto ad una penalità pari a quella stabilita dal precedente articolo 24.

ART. 26

Le denunce presentate all'ufficio comunale per il pascolo o per la coltura serviranno per norma agli Agenti preposti alla sorveglianza dei terreni comunali.

ART. 27

Quando non fosse possibile identificare il proprietario del bestiame sciolto al pascolo nei terreni comunali, il bestiame stesso sarà sequestrato e qualora il proprietario non si presenti per il suo ritiro, verrà venduto ad asta pubblica ad unico incanto con l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile per le cose smarrite.

ART. 28

In caso di malattie od epidemie il bestiame verrà isolato in zone da stabilirsi dal Sindaco con l'osservanza di tutte le disposizioni in materia.

ART. 29

I cittadini che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad introdurre bestiame nei terreni comunali possono essere autorizzati ad effettuare nelle località loro assegnate, le seguenti opere:

a) recinzione di un'area (Su Pasiale), mediante strutture mobili come paletti e rete metallica, avente un'estensione non superiore a mq. 1.000 per ogni cento capi di bestiame;

b) casa appoggio, magazzino, ricovero di bestiame; le case appoggio dovranno avere dimensioni standard mentre per i magazzini ed i ricoveri di bestiame, alla domanda di concessione edilizia dovrà essere allegata apposita planimetria in cui sia precisato il numero e la specie di bestiame così come previsto dal piano di fabbricazione in vigore.

La Commissione Edilizia nell'esaminare la richiesta di concessione terrà conto dei parametri stabiliti dalla vigente normativa in ordine alla dimensione dei ricoveri e dei magazzini.

Le suddette infrastrutture dovranno essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche e di tutela ambientale.

Qualora il concessionario cessi l'attività o vengano comunque a mancare i requisiti previsti dal presente regolamento, la concessione viene revocata; la revoca determina l'acquisizione al patrimonio disponibile comunale delle infrastrutture eventualmente esistenti.

Le aree concesse per le suddette finalità non sono cedibili a terzi:

L'Amministrazione, previa richiesta da parte dell'interessato e qualora sussistano i presupposti, può autorizzare la cessione della concessione a favore di un componente del nucleo familiare del concessionario sempre che ricorrano le condizioni soggettive in capo al nuovo concessionario.

La concessione avrà la durata fino ad un massimo di anni dieci, rinnovabili.

Alla scadenza della concessione i fabbricati esistenti saranno acquisiti al patrimonio comunale e verranno dati in locazione a coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti nel presente regolamento e nel rispetto delle norme del regolamento d'uso dei fabbricati rurali comunali, con diritto di prelazione da parte di chi ha effettuato la realizzazione dell'opera.

L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento, senza l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo al concessionario per motivi di pubblica utilità individuati dall'Amministrazione stessa.

ART. 30

Il custode del bestiame è tenuto ad osservare tutte le norme in materia forestale e sarà direttamente responsabile dei danni che arrecherà alle zone soggette a speciali vincoli. Egli è inoltre tenuto a denunciare qualsiasi danno od abuso che eventualmente venisse commesso da altri nella zona a lui assegnata.

CAPO SECONDO - COLTURA AGRARIA

ART. 31

Possono fruire dei terreni comunali a coltura agraria, tutti i residenti

Per coltura agraria intendesi qualsiasi specie di coltivazione, erbacea ed arborea.

ART. 32

Chiunque intenda chiedere in affitto terreni comunali ad uso di coltura agraria dovrà inoltrare istanza al Comune entro il termine stabilito dall'art. 15.

La domanda, oltre le generalità complete del richiedente, dovrà contenere l'indicazione della specie della coltivazione che si intenda effettuare, nonché, la designazione precisa del punto che si desidera coltivare.

ART. 33

Il diritto di uso sarà limitato alla coltivazione del terreno necessario alla qualità dichiarata nella domanda, ed in corrispondenza di esse dovrà farsi il pagamento del corrispettivo, anche quando non venisse effettuata la coltura.

Il Responsabile del Servizio, assunte le necessarie informazioni ed esaminate tutte le domande, provvederà, sulla scorta dei criteri stabiliti dalla G.M. alla ripartizione dei terreni ed alla conseguente assegnazione del tratto richiesto da coltivare, con la procedura consuetudinaria locale, nella zona appositamente destinata.

ART. 34

Il concessionario dovrà curare perché, nel proprio lotto, tanto nei tratti di aratura come quelli a pascolo, il novellame crescente sui ceppi degli alberi tagliati o comunque abbattuti, non sia danneggiato nel suo sviluppo dagli animali o dalla mano dell'uomo.

Il concessionario risponderà direttamente delle infrazioni sosposte soltanto quando non si conosca l'autore materiale.

ART. 35

I corrispettivi dovuti, da riscuotersi dall'esattore comunale a mezzo di ruolo ovvero mediante versamento in C/C postale intestato al Comune di Morgongiori, vengono fissati dalla Giunta Municipale a mezzo di apposita tariffa e sentito il Comitato comunale per l'agricoltura, ove esista.

Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la gestione dei terreni stessi.

ART. 36

Nella coltivazione dei terreni comunali dovranno sempre osservarsi le disposizioni sul vincolo forestale o idrogeologico e detti terreni non potranno concedersi a coltura se non dietro autorizzazione della competente autorità forestale.

Nei terreni rimboschiti la coltura agraria è vietata in modo assoluto.

ART. 37

L'ordinamento colturale principale potrà essere sostituito con impianti di forestazione produttiva espressamente autorizzati con deliberazione della Consiglio Comunale.

ART. 38

Le infrastrutture, (recinzioni, case appoggio, magazzini, ricoveri di bestiame, etc.). Verranno eseguite dai richiedenti previa autorizzazione comunale secondo le norme vigenti in materia edilizia.

Qualora cadano i requisiti del richiedente, le infrastrutture restano di pertinenza comunale.

TITOLO TERZO

LEGNATICO

ART. 39

Entro il mese di agosto di ogni anno il Consiglio Comunale dopo accordi presi con l'Azienda Foreste Demaniali, delibera in quali località boscate o cespugliate la popolazione sarà ammessa alla diretta utilizzazione per usi domestici e vari.

ART. 40

Nella scelta della zona si dovrà tener conto delle difficoltà di ricrescita della macchia.

ART. 41

Le utilizzazioni riguarderanno la raccolta di legna secca, di sfolti di polloni soprannumerari, di cespugliame e di altre essenze consentite.

ART. 42

Ogni altra zona, non indicata nella delibera consiliare, è esclusa dalle operazioni di taglio ed è severamente e tassativamente vietato operare qualsiasi genere di taglio.

ART. 43

Tutti i cittadini residenti nel Comune sono ammessi al godimento del diritto del legnatico, purché ne facciano richiesta e previo versamento della tariffa nella forma e nella entità stabilita dal Comune d'accordo con la Forestale. La richiesta è limitata alle esigenze familiari.

ART. 44

Ai concessionari, in regola con la domanda ed il pagamento del corrispettivo, verrà rilasciata apposita autorizzazione, da esibirsi per il dovuto controllo dell'Autorità Forestale e della Guardia Municipale.

ART. 45

La legna non potrà essere portata via senza la preventiva visita della Guardia Comunale che vidimerà il certificato di concessione. Dalla data della visita della Guardia Comunale il concessionario avrà tre giorni di tempo per l'asportazione della legna, che dovrà inoltre essere portata via a frasche lunghe.

Le visite della Guardia Comunale saranno fatte a giorni fissi. Il giorno successivo all'asportazione della legna il concessionario riconsegnerà il certificato di concessione. Saranno possibili viste di verifica da parte della Guardia comunale, tese ad accertare la destinazione finale della legna.

ART. 46

Il taglio di legna in eccesso alla quantità concessa è vietato. La parte eccedente verrà fatta oggetto di confisca ed il contravvenente punito con una sanzione da £. 200.000 a £. 600.000.

ART. 47

Il Comune provvede alla vigilanza nei terreni di sua proprietà tramite la Guardia Municipale.

ART. 48

La zona oggetto del taglio deve essere lasciata pulita e sgombra da frasche, rovi e rifiuti in genere. Lo sgombrò avverrà nei modi e nei termini dettati dalle disposizioni forestali.

ART. 49

Le operazioni di legnatico per tutta la popolazione È fissata dal 1° settembre di ogni anno e si chiude il 31 marzo, salvo proroghe da concordarsi tra l'Autorità Forestale ed il Comune.

ART. 50

Per non lasciare scoperto il suolo dovranno essere lasciate come riserva oltre alle giovani piantine di leccio anche un pollone di corbezzolo o di fillirea o altre specie, ad una distanza di metri cinque l'una dall'altra.

ART. 51

Il taglio deve essere eseguito con mezzi ben taglienti, raso terra e secondo le norme stabilite dalla Legge Forestale. Si dovrà assolutamente evitare l'asportazione o il danneggiamento delle ceppaie.

ART. 52

Le operazioni di legnatico per tutta la popolazione, salvo apposita deliberazione dell'Amministrazione comunale, d'accordo con l'Autorità Forestale, non interessano assolutamente il leccio e le altre piante nobili forestali, nonché i polloni che si distinguono per particolari dimensioni o pregio, anche se annoverati tra le specie consentite.

ART. 53

Chiunque venga sorpreso in zone diverse da quelle indicate od operando tagli non secondo le norme stabilite, cade in contravvenzione alle norme regolamenti forestali ed è punito con ammenda adeguata al danno arrecato; in ogni caso da £. 200.000 (duecentomila) e £ 600.000 (seicentomila), più la confisca della legna.

ART. 54

Le modalità di contestazione delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 48 e 55 sono quelle previste dagli artt. 26 del R.D. 3267/1923 e 46 del R.D. 1126/1926.

ART. 55

La tariffa del legnatico da pagarsi all'atto della presentazione della domanda al Comune è suscettibile di variazioni ogni qualvolta l'Amministrazione comunale lo riterrà opportuno, nel rispetto delle norme comunali e forestali vigenti.

TITOLO QUARTO

GHIANDATICO

ART. 56

L'abbacchiamento delle ghiande nei boschi comunali è vietato ed è proibito raccogliere ghiande nelle vicinanze degli ovili per un raggio di cento metri.

ART. 57

E' vietato raccogliere ghiande prima del periodo autorizzato dal Comune.

L'inosservanza di questa disposizione sarà regolata con apposita ordinanza sindacale.

ART. 58

Sono applicabili per la riscossione dei relativi corrispettivi le disposizioni succitate (ossia a mezzo di ruolo ovvero mediante versamento su C/C postale intestato al Comune di Morgongiori)

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 59

Il Sindaco in ogni tempo può emettere delle ordinanze allo scopo di frenare degli abusi e reprimere frodi.

ART. 60

Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni comunali, gli agenti forestali, e tutti gli altri agenti di forza pubblica sono incaricati di fare osservare il presente regolamento.

Qualunque infrazione sarà punita non solo con le pene stabilite con l'ordinanza sindacale ma altresì con quelle inflitte dalle vigenti leggi.

ART. 61

Sono puniti oltre che con la sanzione amministrativa prevista dall'ordinanza sindacale, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste da altre norme, al risarcimento del danno, i concessionari che:

- a) Danneggiano la viabilità rurale;
- b) Arano i terreni comunali riservati al pascolo;
- c) Inquinano, intasando modificano il letto rurale di corsi d'acqua;
- d) Inquinano pozzi;
- e) Rimuovono cippi di confine;

- f) Danneggiano colposamente con il fuoco e con erbicidi terreni comunali
- g) Coltivano senza autorizzazione o concessione, o comunque utilizza no. terreni comunali;
- h) Interrompono o intralciano la libera circolazione stradale tramite ostacoli di varia natura o reti metalliche;
- i) Immetta bestiame senza aver presentato domanda e aver ricevuto autorizzazione;
- l) Immetta bestiame in quantità eccedente l'autorizzazione;
- m) Immetta bestiame altrui;
- n) Estirpi la macchia.

ART. 62

Decadono dalla concessione coloro che:

- a) Abbiano ottenuto la concessione sulla base di false dichiarazioni;
- b) Subconcedono i terreni o usufruiscono di subconcessioni;
- c) Siano morosi nei confronti del Comune (non solo nel pagamento del canone) ma in ogni tipo di debito;
- d) Siano recidivi in violazioni del precedente art 9).

ART. 63

Il concessionario deve lasciare liberi i terreni nel caso il Comune dovesse intervenire con programmi propri di trasformazione fondiaria, agricola o di altra natura. In tal caso il concessionario potrà continuare a fruire della concessione compatibilmente con la realizzazione e condizione dell'intervento comunale.

Tale compatibilità sarà valutata insindacabilmente dalla Giunta Municipale.

L'Amministrazione comunale informerà l'interessato in tempo utile e sarà in ogni caso fatto salvo il regolare completamento dell'annata agraria.

ART. 64

La Giunta Municipale si riserva inoltre, il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali.

In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso indennità o diffusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.

Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno agrario in corso, salvo le maggiori penalità contemplate nel presente regolamento.

ART. 65

Per le violazioni o l'inosservanza di qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da £. 200.000 (duecentomila) a £. 600.000 (seicentomila).

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.

In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'Ufficio sulla base della documentazione in atti.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

ART. 66

L'apertura di cave di pietra, sabbia ed altro materiale potrà essere eseguito dietro domanda dei richiedenti, sentiti gli organi competenti in materia che stabiliranno caso per caso le modalità tecniche per tali operazioni ed il prezzo da corrispondere all'Ente proprietario.

ART. 67

Per tutte le infrazioni che violino il presente regolamento, le penalità saranno stabilite anno per anno con ordinanze del Sindaco.

ART. 68

In attesa della predisposizione dei Piani di valorizzazione e di recupero delle terre ad uso civico, le forme di utilizzazione non tradizionale relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei corrispettivi, alle modalità di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative verranno stabilite volta per volta.

ART. 69

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

I terreni sotto contratto di concessione continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione del canone e dell'applicazione di sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente Regolamento.